

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2004

che modifica la decisione 2004/614/CE per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure protettive relative all'influenza aviaria nella Repubblica sudafricana

[notificata con il numero C(2004) 5011]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/892/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2004/614/CE della Commissione, del 24 agosto 2004, recante misure protettive relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità nella Repubblica sudafricana⁽³⁾, la Commissione ha adottato misure di protezione relative all'influenza aviaria in alcuni branchi di ratiti della Repubblica sudafricana.

- (2) Dopo la distruzione dei ratiti e la disinfezione delle aziende infette, dovrebbero passare almeno sei mesi prima che le importazioni di carne e uova di ratiti dalla Repubblica sudafricana possano nuovamente essere ammesse nella Comunità. Vista la situazione, le misure protettive adottate dovrebbero essere prolungate.

- (3) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 7 della decisione 2004/614/CE, la data «1° gennaio 2005» è sostituita da «31 marzo 2005».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 275 del 25.8.2004, pag. 20.